COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XL.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 AGOSTO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifica dell'articolo 2, primo comma, della legge 7 luglio 1959, n. 490, riguardante la coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2424) . 430

PRESIDENTE 430, 431
TRUZZI, *Relatore* 430
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* 430
MARENGHI 431

Aumento della autorizzazione di spesa disposta con la legge 30 luglio 1959, n. 614, per la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 e proroga di quattro mesi della durata dei benefici stessi, nonché concessione di analoghe provvidenze per la campagna 1960. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2425) 431

PRESIDENTE 431, 432
SODANO, *Relatore* 432
MAGNO MICHELE 432
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* 432

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore TRABUCCHI: Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari. (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1983) 433

PRESIDENTE 433, 434
DE LEONARDIS, *Relatore* 434
CACCIATORE 434
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* 434

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1324-*B*) 435

PRESIDENTE 435, 436
MARENGHI, *Relatore* 435
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* 436

Votazione segreta:

PRESIDENTE 436

La seduta comincia alle 9.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 2, primo comma, della legge 7 luglio 1959, n. 490, riguardante la coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2424).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 2, primo comma, della legge 7 luglio 1959, n. 490, riguardante la coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera » (2424), già approvato dalla corrispondente Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 agosto 1960.

Il Relatore, onorevole Truzzi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TRUZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, sarò estremamente breve.

Con la precedente legge del luglio 1959 da noi approvata si stabiliva all'articolo 3 che le Associazioni di categoria interessate avrebbero dovuto accordarsi per la successiva campagna bieticola e che qualora non fosse stato raggiunto un accordo sarebbe intervenuto il Ministero dell'agricoltura con suo decreto a stabilire tali modalità entro il 31 dicembre. Inoltre all'articolo 2 si precisava che il prezzo di cessione sarebbe stato stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno. Cosicché, tra la fissazione delle modalità della campagna bieticola e la determinazione del prezzo, era previsto soltanto l'intervallo di un mese. In pratica, si è dovuto constatare che un mese di tempo è insufficiente. Con il presente disegno di legge viene proposto quindi di spostare la data prevista per l'emanazione del decreto di fissazione del prezzo della bietola dal 31 gennaio al 28 febbraio, facendo decorrere, così, anziché uno, due mesi di tempo dalla fissazione delle modalità per la campagna bieticola alla fissazione del prezzo di cessione del prodotto.

Questa, la sostanza del disegno di legge sottoposto al nostro esame che consiste, pertanto, nello spostamento della data della fissazione del prezzo delle bietole. Il Relatore non ha che da raccomandarne agli onorevoli colleghi l'approvazione.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi anche sul secondo articolo del disegno di legge il quale stabilisce che per le barbabietole da zucchero di raccolto 1960 il prezzo di cessione determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi con il provvedimento del 12 luglio scorso deve intendersi prezzo fermo. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'onorevole Truzzi ha bene illustrato le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare questo disegno di legge, che è già stato approvato dalla Commissione Agricoltura del Senato. L'articolo 1 di esso tende a spostare la data entro la quale si deve stabilire il prezzo di cessione delle barbabietole per l'annata agraria successiva. La pratica ha infatti dimostrato l'impossibilità di fissare questo prezzo entro il 31 gennaio, come era stabilito dalla precedente legge. E questo perché la legge stessa prevede una procedura che dà luogo ad alcune difficoltà che impediscono l'osservanza del termine predisposto. In effetti, nel corso della prima applicazione della legge, si è verificata una mancanza di accordo tra le parti interessate. Non essendo stato raggiunto questo accordo, il Governo ha dovuto assumere l'iniziativa di determinare le clausole contrattuali relative alla cessione della barbabietola all'industria zuccheriera col ricorso al decreto interministeriale, poiché soltanto dopo che fossero state stabilite queste clausole e in relazione ad esse, poteva essere determinato il prezzo C.I.P.

Per questa ragione, ed anche per il fatto che era posto in discussione l'intero problema del prezzo dello zucchero, venne presentato il 24 febbraio 1960 dal Governo il disegno di legge con cui si chiedeva lo spostamento della data in questione. Ora il provvedimento è pervenuto all'esame di questa Commissione. Il Senato ha sostituito la data del 31 marzo, proposta dal Governo, con quella del 28 febbraio di ogni anno, ritenendo che questa ultima fosse più corrispondente ad un duplice ordine di esigenze: l'esigenza di dar tempo al Governo di emanare i provvedimenti previsti dalla legge fondamentale e l'esigenza di consentire ai bieticoltori di conoscere, prima della semina, quali sono le condizioni contrattuali e qual è il prezzo C.I.P. dell'annata.

L'articolo 2, poi, in relazione alle deficienze che si sono verificate quest'anno nell'applicazione della legge del 1959, stabilisce che il prezzo di cessione delle barbabietole da zucchero di raccolto 1960, determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 870, del 12 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 22 luglio 1960, deve intendersi prezzo fisso. Questo articolo è indispensabile per due ragioni: innanzitutto perché il prezzo C.I.P., essendo stato disposto dopo che erano scaduti i termini del 31 gennaio, previsti dalla precedente legge, poteva evidentemente essere impugnato; secondo, perché questo prezzo C.I.P. essendo stabilito al di fuori dei termini delle modalità stabilite dalla precedente legge sulla bieticoltura, sarebbe rientrato nella disciplina generale dei prezzi C.I.P. Vale a dire, sarebbe stato considerato prezzo massimo e non prezzo fermo, così come si è voluto stabilire nella precedente legge.

Per questi motivi, non solo si convalida il prezzo C.I.P., ma si conferma che esso ha valore di prezzo fisso.

Con i due articoli proposti io ritengo si possa ovviare a qualsiasi eventuale inconveniente, venendo incontro alle esigenze che si sono manifestate in sede di prima applicazione della precedente legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Marenghi ha chiesto la parola per dichiarazione di voto sul disegno di legge testè esaminato.

MARENGHI. Dopo quanto ha detto l'onorevole Relatore e dopo le ulteriori precisazioni dell'onorevole Sottosegretario, sui motivi che hanno indotto il Governo ha presentare questo disegno di legge, intervengo soltanto per dichiarare che il nostro gruppo voterà in favore del disegno di legge soprattutto perché si tratta di un provvedimento molto atteso. È a tutti nota la situazione di tensione attualmente esistente nei rapporti tra le due categorie interessate al settore.

Mi auguro soltanto che il Governo provveda a presentare un disegno di legge che preveda sanzioni a carico degli inadempienti alle norme di cui alla legge 7 luglio 1959, n. 490, per colmare così una grave lacuna, in quanto oggi non è possibile colpire in misura adeguata coloro che non osservano le norme della legge stessa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1959, n. 490, è sostituito dal seguente:

« Il prezzo di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera è stabilito, entro il 28 febbraio di ogni anno per la campagna successiva, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, avuto riguardo alle altre clausole contrattuali determinate ai sensi del successivo articolo ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Per le barbabietole da zucchero di raccolto 1960 il prezzo di cessione, determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 870 del 12 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 22 luglio 1960, deve intendersi prezzo fermo.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento della autorizzazione di spesa disposta con la legge 30 luglio 1959, n. 614, per la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 e proroga di quattro mesi della durata dei benefici stessi, nonché concessione di analoghe provvidenze per la campagna 1960. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dell'autorizzazione di spesa disposta con la legge 30 luglio 1959, n. 614, per la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 e proroga di quattro mesi della durata dei benefici stessi, nonché concessione di analoghe provvidenze per la campagna 1960 ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato. Il Relatore, onorevole Sodano, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SODANO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame dispone un aumento dell'autorizzazione di spesa approvata con la legge 30 luglio 1959, n. 614, per la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 e la proroga di quattro mesi della durata dei beneficî stessi, nonché la concessione di analoghe provvidenze per la campagna 1960.

Come il nostro Presidente ha dianzi ricordato, il disegno di legge è stato già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 3 agosto scorso. La materia che esso tratta è stata già oggetto di discussione e quindi il vostro relatore avrebbe ben poco da dire, anche in considerazione della urgenza che abbiamo di approvare il provvedimento. Comunque, non è superfluo da parte mia ricordare che la stasi che ha caratterizzato il mercato del vino a partire dalla vendemmia 1959, e la conseguente e notevole quantità di vino rimasto invenduto, hanno determinato una situazione molto preoccupante fra i viticoltori.

Come gli onorevoli colleghi già sanno, la limitatezza dei fondi stanziati per la decorsa campagna (800 milioni) non è stata sufficiente a sodisfare tutte le necessità che si sono venute via via riscontrando, mentre un inevitabile peggioramento della situazione si avrà quando verrà a cessare il contributo statale, previsto per la durata massima di un anno.

Per cercare, quindi, di ovviare a questa situazione di carenza e di disagio, è stato predisposto il disegno di legge sottoposto, oggi, al nostro esame, con il quale si provvede a integrare lo stanziamento già disposto per la campagna di produzione 1959, e si consente di prorogare per quattro mesi la durata della corresponsione di tali contributi e si dispone, al tempo stesso, la concessione di analoghe provvidenze per l'imminente vendemmia.

Vorrei, in questa occasione, raccomandare vivamente al Governo che, qualora le diverse esigenze dovessero richiederlo (ma noi ci auguriamo vivamente una ripresa del mercato vitivinicolo) presenti tempestivamente al Parlamento un analogo disegno di legge che rechi ulteriori provvidenze.

Non posso azzardarmi in una analisi del mercato dei prossimi quattro mesi, perché ciò sarebbe veramente avventuroso; comunque, è da presumere che il quantitativo rimasto invenduto si aggirerà sul 20-30 per cento del raccolto della campagna 1959: ed è per questo motivo che io raccomando vivamente agli onorevoli colleghi di approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato, in modo che le cantine sociali e gli enti gestori degli ammassi volontari possano godere senz'altro di quei beneficî che il provvedimento stesso prevede.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGNO MICHELE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero soltanto che sia dato atto della presentazione, da parte dell'onorevole Miceli e di altri deputati comunisti e socialisti, di una proposta di legge analoga a questo disegno di legge recante il n. 2239, avvenuta il 10 giugno 1960. Suppongo – e il nostro Presidente potrà nel caso confermarlo – che non sia stato possibile l'abbinamento della discussione dei due provvedimenti solo per il fatto che la Presidenza della Camera, rispettosa delle norme regolamentari, non ha consentito lo svolgimento in Aula della predetta proposta di legge, mentre si discute della fiducia al Governo.

Ciò premesso, dichiaro che il nostro gruppo è favorevole al disegno di legge e, consapevole della sua urgenza, rinuncia a presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Effettivamente non è stato possibile mettere all'ordine del giorno la proposta di legge Miceli ed altri perché non ne è potuto avvenire lo svolgimento in Aula.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dopo l'esposizione fatta dall'onorevole Sodano, posso limitarmi a ribadire le due ragioni essenziali che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge.

Si prevede, infatti, che nel periodo della saldatura fra la campagna vitivinicola del 1959-60 e quella del 1960-61 si abbiano notevoli giacenze di vino invenduto, ciò che costringerebbe i produttori a vendere a prezzi troppo bassi i prodotti giacenti. Il Governo, per facilitare al massimo i soci delle cantine sociali e gli enti gestori degli ammassi volontari, ha voluto perciò rendere concreta la possibilità per i predetti soggetti di ottenere contributi dello Stato sulla campagna 1959 per altri quattro mesi.

Uguale trattamento di favore, mediante la concessione di contributi nella misura del 4 per cento, come praticato lo scorso anno, è stato accordato alle cantine sociali ed agli enopoli per le uve e i mosti ammassati, nella prossima campagna di produzione. A tale scopo è previsto lo stanziamento di un miliardo di lire.

Per quanto riguarda l'auspicio dell'onorevole Sodano, di disporre tempestivamente i mezzi legislativi e finanziari occorrenti per fronteggiare una situazione di necessità che potrebbe eventualmente verificarsi nel settore, è evidente che il Governo, pur consapevole della difficoltà di azzardare previsioni in questa materia, certamente si ripromette di riprendere in esame il problema in relazione all'andamento della campagna, per adottare i provvedimenti che si rendessero necessari.

Ricordo ancora che il disegno di legge è stato già approvato dal Senato e che, con l'approvazione da parte di questa Commissione, esso potrà diventare legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a prorogare fino a quatto mesi la durata dei contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959, per la corresponsione di acconti ai conferenti, concessi a norma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 614, limitatamente alla parte dei prestiti stessi riferibile alla quantità di prodotto impiegata nella produzione del vino rimasto invenduto alla data del 31 ottobre 1960.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere un contributo negli interessi dei prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1960 per la corresponsione di acconti ai viticoltori conferenti.

Il contributo di cui al precedente comma non può superare il limite di 4 lire annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e non può essere corrisposto per una durata superiore ad un anno. Il suo ammontare sarà determinato in ragione della durata effettiva dell'operazione se essa, per qualsiasi motivo, fosse inferiore ad un anno.

(*È approvato*).

ART. 3.

Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinate le modalità della liquidazione e del pagamento dei contributi di cui agli articoli 1 e 2.

(*È approvato*).

ART. 4.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 della legge n. 614 e di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

(*È approvato*).

ART. 5.

All'onere complessivo di lire 1 miliardo, si farà fronte operando le seguenti riduzioni degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61:

Capitolo	n. 52 . . .	L.	100	milioni
»	n. 56 . . .	»	50	»
»	n. 59 . . .	»	100	»
»	n. 91 . . .	»	50	»
»	n. 122 . . .	»	200	»
»	n. 171 . . .	»	500	»

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge del senatore Trabucchi: Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1983).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Disposizioni

transitorie per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari »

Il provvedimento, già approvato dalla competente Commissione permanente del Senato, è sottoposto al parere della IV Commissione Giustizia, che non è pervenuto nei termini prescritti. Il Relatore, onorevole De Leonardis, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Viene sottoposta oggi al nostro esame la proposta di legge Trabucchi, approvata dalla competente Commissione dell'agricoltura del Senato il 27 gennaio 1960 e che ha per oggetto alcune disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari.

Questa Commissione, in sede legislativa, il 18 giugno 1959 approvò un disegno di legge che, all'articolo 4, prevedeva una diversa regolamentazione in materia di composizione dei concimi composti; miscelati o complessi e comportava particolare disciplina per quanto concerne imballaggio ed etichettatura di questi prodotti. Si è visto all'atto pratico che le industrie, gli stabilimenti industriali, i quali erano attrezzati per produrre concimi di cui in generale prima la legge autorizzava la vendita, non potevano riconvertire in breve periodo di tempo le loro attrezzature per poter produrre questi nuovi concimi così come previsto dalla legge 18 ottobre 1959, n. 945. Né detta legge prevedeva una norma transitoria per dar tempo di far assorbire dal mercato i prodotti ormai distribuiti e posti in vendita. Per cui, senza avere intenzione alcuna di violare la legge, i produttori e i rivenditori si venivano a trovare nella quasi necessità di violarla. È intervenuta quindi questa proposta di legge Trabucchi a normalizzare il presente stato di cose.

I motivi fondamentali per i quali è stata presentata questa proposta di legge si riassumono proprio nel fatto che questi particolari prodotti preparati prima dell'emanazione della legge sopra citata non potevano più essere ritirati, pur non rispondendo più alle norme previste dalla nuova legge in vigore, né era ormai possibile provvedere a cambiare le etichette con nuove diciture rese necessarie in conseguenza della nuova miscelatura dei prodotti. Occorreva altresì un certo periodo di tempo per predisporre la nuova lavorazione e, nel frattempo, arrestandosi produzione e consegne, gli agricoltori e i coltivatori sarebbero rimasti privi della possibilità di impiegare i concimi stessi. Inoltre occorreva dar tempo agli stabilimenti industriali di adeguare i loro complessi cicli produttivi e provvedere al relativo macchinario. E, infine, occorreva, ed occorre, ovviare all'automatica e involontaria violazione della legge da parte dei venditori del prodotto, i quali, appunto, avevano in giacenza forti quantitativi di prodotti chimici confezionati secondo la precedente legislazione.

La proposta di legge che stiamo esaminando comporta l'entrata in vigore delle prescrizioni di cui alla legge 18 ottobre 1959, n. 945, con il 30 settembre 1960, e l'autorizzazione della vendita dei prodotti approntati fino all'entrata in vigore della legge n. 945, sempre che siano stati etichettati entro il 30 agosto 1960.

Le ragioni che hanno portato alla presentazione del provvedimento mi sembrano del tutto chiare e convincenti per cui, come relatore, invito senz'altro la Commissione a volere approvare questa proposta di legge già approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CACCIATORE. Chiedo se vi sono state infrazioni riscontrate in questo periodo. Vorrei sentire in proposito il pensiero del Governo, in modo che esso resti agli atti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Devo dire che la formulazione dell'articolo 2 in esame mi sembra interpretativa della legge. Per cui ritengo che se vi sono state infrazioni in questo frattempo, esse, con l'entrata in vigore di questa nuova legge, dovrebbero essere sanate.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'onorevole De Leonardis ha esaurientemente illustrate le ragioni che hanno suggerito la proposta di legge in esame, predisposta d'iniziativa del senatore Trabucchi e già approvata dal Senato.

In sostanza si tratta di questo: l'articolo 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945 prescriveva alcune modalità che riguardavano non solo la composizione dei concimi complessi e il minimo in essi contenuto di alcuni titoli prescritti dalla legge, ma stabiliva anche che gli involucri contenenti questi prodotti chimici complessi dovevano recare all'esterno

una particolare indicazione, ai fini dell'immediata e chiara individuazione del contenuto di questi involucri da parte dei consumatori del prodotto. In pratica si è verificato che la legge suddetta è entrata in vigore quando era in pieno svolgimento, e anzi in gran parte si era già esaurita, la campagna di vendita dei prodotti chimici. E quindi vi erano ancora nei magazzini di vendita giacenze di concimi che, soprattutto ai fini degli involucri esterni, non recavano le diciture prescritte. Con l'iniziativa legislativa del senatore Trabucchi, che viene sottoposta soltanto oggi al nostro esame, si è inteso porre rimedio a questi inconvenienti. Ora, è evidente che il senatore Trabucchi si limitava soltanto a proporre che le industrie produttrici di questi prodotti dovessero, entro il maggio 1960 – mi riferisco all'epoca della presentazione della proposta di legge – adeguare la loro produzione alle nuove disposizioni della legge e, entro il 30 giugno 1960, esaurire la vendita di questi concimi in involucri recanti diciture non completamente conformi alla disposizione di legge. E però la gran parte dei concimi, come dicevo prima, era già entrata in commercio, perché la legge n. 945 del 1959 è entrata in vigore ai primi di novembre. Quindi la proposta Trabucchi si riferiva a quella parte del prodotto ancora in vendita e che serviva per altre attività. Il fenomeno pertanto è da ritenersi limitato, di fronte al volume generale dei prodotti venduti durante la campagna agraria e, comunque, questa legge è destinata a sanare una situazione difficile, seppur limitata a pochi quantitativi, che si era venuta a determinare all'epoca dell'entrata in vigore della precedente legge del 1959, dopo la campagna agraria.

Per queste ragioni il Governo è favorevole all'approvazione della proposta Trabucchi.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le prescrizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, entreranno in vigore con il 30 settembre 1960.

Gli imballaggi recanti iscrizioni non conformi alle norme dell'articolo 4 della legge succitata, se riempiti entro il 30 agosto 1960 potranno rimanere in circolazione fino ad esaurimento ma comunque non oltre la data del 30 settembre 1960.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. (Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1324-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi » (1324-*B*), approvato dalla nostra Commissione nella seduta dell'11 dicembre 1959 e modificato dalla VIII Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) del Senato della Repubblica nella seduta dell'8 giugno 1960. Il provvedimento è sottoposto al parere della V Commissione (Bilancio) che non è pervenuto nei termini prescritti.

La modifica apportata dal Senato consiste nella soppressione di un articolo, precisamente l'articolo 5, del testo già da noi approvato. Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Marenghi.

MARENGHI, *Relatore*. Il disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione e quindi trasmesso al Senato, relativo ad alcune modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, è stato modificato dalla competente Commissione permanente dell'altro ramo del Parlamento, nel senso che quest'ultima ne ha soppresso l'articolo 5. Il quale articolo 5 prevedeva che i Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate potessero essere autorizzati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo riconoscimento della loro idoneità, a svolgere le funzioni dei Consorzi di difesa contro la grandine, in forma volontaria, quando ricorressero, naturalmente, le condizioni indicate dal primo comma dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1901, n. 211. Precisava anche che,

nello svolgimento di tali funzioni, si sarebbero applicate le disposizioni di cui alla citata legge 9 giugno 1901, n. 211, in quanto applicabili.

L'VIII Commissione permanente del Senato, ha ritenuto di sopprimere questo articolo in quanto aveva, essa stessa, approvato un provvedimento *ad hoc* nel settore della difesa anti-grandine, e precisamente una proposta di legge che prevede la costituzione di consorzi volontari per la lotta contro la grandine. Io avrei preferito comunque che questo articolo non fosse soppresso perché ritengo che in base ad esso, ed alla legge che lo contiene, si potrebbero conseguire ottimi risultati anche in questo campo della lotta anti-grandine. E però sono del parere, dato che il Senato pur modificando parzialmente il disegno di legge, lo ha approvato e quindi in caso di ulteriore modifica da parte nostra si perderebbe del tempo prezioso, di approvare in questa sede il testo che ci è stato rinviato.

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole Marenghi abbia messo in rilievo questo: che il Senato è giunto nella determinazione di sopprimere l'articolo 5 del testo da noi già approvato, in quando era già stata approvata da quel ramo del Parlamento una proposta di legge in argomento, proposta di legge che figurerà quanto prima anche all'ordine del giorno dei lavori della nostra Commissione. Io tuttavia, d'accordo in questo con l'onorevole Marenghi, avrei preferito il mantenimento di questo articolo in questo testo di legge. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In realtà, al Senato si è verificata la stessa situazione che si era verificata in precedenza presso la nostra Commissione. Cioè a dire, furono espressi pareri diversi circa l'opportunità di estendere ai consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, la facoltà di svolgere funzioni di consorzi di difesa contro la grandine. Da noi, la questione fu superata. Al Senato, invece, si ritenne di non dover decidere su questa materia. Ora, in rapporto all'esigenza di far meglio funzionare i consorzi, oggetto della presente legge, io ritengo sia opportuno approvare il disegno di legge, sia pure con la soppressione apportata dal Senato dell'articolo 5, salvo a discutere poi l'altro provvedimento, il quale ha riflessi che riguardano non soltanto la costituzione dei consorzi antigrandine, ma tutta la materia, della quale peraltro ci si occupa anche ampiamente nell'ambito del piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura. Ci sarà quindi presto l'occasione di dibattere questo grande tema di interesse nazionale.

Il Governo sollecita quindi la Commissione ad approvare il disegno di legge, così come è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate.

La nostra Commissione aveva approvato il seguente articolo 5:

« I Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate possono essere autorizzati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo riconoscimento della loro idoneità, a svolgere le funzioni dei Consorzi di difesa contro la grandine, in forma volontaria, quando ricorrano le condizioni indicate nel 1° comma dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1901, n. 211.

Nello svolgimento di tali funzioni si applicheranno le disposizioni di cui alla citata legge 9 giugno 1901, n. 211, in quanto compatibili ».

La VIII Commissione permanente del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 5.

(*È approvata*).

Abbiamo così esaurito il nostro ordine del giorno ma, come gli onorevoli colleghi sanno, non possiamo procedere alla votazione prima che sia stata espressa la fiducia al Governo. Propongo pertanto di sospendere la seduta.

(*La seduta, sospesa alle 10,10, riprende alle 22*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modifica all'articolo 2, primo comma, della legge 7 luglio 1959, n. 490, riguardante

la coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera » (2424):

Presenti e votanti 38
Maggioranza 20
Voti favorevoli 32
Voti contrari 6

(*La Commissione approva*).

« Aumento della autorizzazione di spesa disposta con la legge 30 luglio 1959, n. 614, per la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 e proroga di quattro mesi della durata dei beneficî stessi, nonché concessione di analoghe provvidenze per la campagna 1960 » (2425):

Presenti e votanti 38
Maggioranza 20
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

« Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi » (1324-*B*):

Presenti e votanti 38
Maggioranza 20
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari 6

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

Senatore TRABUCCHI: « Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari » (1983).

Presenti e votanti 38
Maggioranza 20
Voti favorevoli . . . 34
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aicardi, Aimi, Avolio, Bardini, Bianco, Bignardi, Bolla, Bonomi, Cacciatore, Casati, Colombi Arturo Raffaello, De Leonardis, Del Giudice, Ferrari Francesco, Fogliazza, Franzo Renzo, Gerbino, Germani, Gomez D'Ayala, Gorrieri Ermanno, Grifone, Magno Michele, Marenghi, Martoni, Maxia, Miceli, Monte, Pavan, Prearo, Principe, Salutari, Sangalli, Schiavon, Sodano, Speciale, Truzzi, Valori e Vetrone.

La seduta termina alle 22,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI